SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 29, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1987, n. 578.

Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta elementare . Pag. 3

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 28 dicembre 1987.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1987. Pag. 5

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1° febbraio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», anno 1988 . . . . Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 25 febbraio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° marzo 1990 . . . . Pag. 7

Ministero dell'interno

DECRETO 13 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 8 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Todi . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XIX sessione plenaria tenutasi nel giugno 1986, conformemente alla convenzione sul riconoscimento reciproco di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1° luglio 1969 . . . . Pag. 10

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli del 22, 23 e 24 febbraio 1988. Pag. 23

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1993 . . . . Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare alcuni immobili. Pag. 29

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ricostituzione della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli . . Pag. 29

Ministero per i beni culturali e ambientali: Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica. . . . . Pag. 29

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 dicembre 1987, recante: «Contingenti di importazioni per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1987). . . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano: Obbligazioni «Credito fondiario», «Sezione opere pubbliche» e «Sezione di credito agrario» sorteggiate il 1° febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1987, n. 578.

Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati nuovi programmi didattici per la scuola primaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388 e in data 19 ottobre 1959, n. 1003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1986, n. 300;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Le norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1959, n. 1003, sono sostituite, per i libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta, dalle norme ed avvertenze annesse al presente decreto e vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le nuove norme ed avvertenze entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1989-90.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1988
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 78

ALLEGATO

NORME E AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO

I libri di testo per le classi terza, quarta e quinta della scuola elementare devono essere compilati in aderenza agli specifici obiettivi educativi e ai contenuti culturali prescritti dai programmi didattici per la scuola primaria, approvati con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1985, n. 104.

Per ciascuna classe sono previsti i seguenti libri:

1) libro di lettura e di lingua italiana in un unico volume col nome dell'autore, o degli autori associati, e con unico titolo;

2) libro di matematica, scienze, storia, geografia, studi sociali contenuti in un unico volume col nome dell'autore, o degli autori associati, e con unico titolo, assicurando un'adeguata ripartizione tra le discipline e rispettando, nelle singole trattazioni, la natura propria di ciascuna disciplina.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI LETTURA E DI LINGUA ITALIANA

Il libro di lettura, distinto in tre volumi, avrà preferibilmente forma antologica.

La scelta dei testi sarà operata avendo chiaro che leggere è processo di ricerca, comprensione e interpretazione dei significati.

Pertanto tali testi dovranno corrispondere alle esigenze e alle capacità cognitive ed emotive degli alunni ed offrire quella molteplicità di esperienze che sono indicate dai programmi didattici.

La pur necessaria varietà della forma antologica deve ispirarsi all'esigenza di unitarietà e continuità delle esperienze letterarie offerte.

L'articolazione dei testi proposti agli alunni dovrà consentire l'esercizio della riflessione linguistica, intesa come rilevamento di strutture e come identificazione di significati, e la rielaborazione intesa come appropriazione creativa.

Non si aggiungono altre indicazioni per libri di lettura impostati in maniera diversa da quella antologica; in ogni caso essi dovranno rispettare le esigenze generali indicate.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI MATEMATICA, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA, STUDI SOCIALI

Matematica:

Il testo di matematica sarà compilato avendo presente che «l'educazione matematica contribuisce alla formazione del pensiero» e che essa si attua nel passaggio dalla matematizzazione dell'esperienza alla soluzione di problemi e alla conquista di elementari formalizzazioni del pensiero matematico.

La formulazione dei concetti fondamentali avverrà attraverso una serie di itinerari connessi con le esperienze del fanciullo, così da suggerire situazioni problematiche definite con adeguato apparato visivo di immagini, grafici, simbolizzazioni, e da consentire esercitazioni ricche di motivazioni e di significati.

Scienze:

L'obiettivo dell'educazione scientifica, nel secondo ciclo della scuola elementare, mira non solo all'acquisizione di specifiche conoscenze sulla natura e sull'uomo, ma anche e particolarmente alla acquisizione di specifiche tecniche di indagine, sviluppando negli alunni una sempre più chiara consapevolezza dei procedimenti scientifici.

Il testo di scienze svolgerà una organica serie di esperienze riferite ai «temi» indicati dai programmi didattici. La presentazione delle esperienze farà emergere contenuti dalla osservazione dei fatti, motivando poi la formulazione di ipotesi e guidando sia alla rappresentazione dei dati raccolti in tabelle e grafici, sia alla elaborazione dei risultati.

Storia - Geografia - Studi sociali:

I tre ambiti disciplinari saranno sviluppati distintamente, facendone tuttavia rilevare le profonde interazioni.

Saranno presentati gli avvenimenti salienti della storia della umanità e, in particolare, della storia del nostro Paese, collegandoli in un quadro cronologico a maglie larghe.

Tale presentazione non potrà assumere i caratteri della arida informazione su avvenimenti e personaggi del passato, ma dovrà contribuire a promuovere nell'alunno le capacità di ricostruire il passato muovendo dal presente e di individuare pertanto le connessioni tra passato e presente.

Come incentivazione e supporto alla ricerca storiografica potranno essere presentate esemplificazioni significative di documentazioni storiche.

Per la geografia si dovranno evitare le descrizioni ambientali che si esauriscono nella presentazione, più o meno sistematica, di informazioni e dati. Il testo di geografia dovrà concorrere a promuovere nell'alunno la capacità di orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini e di fare un uso pratico delle carte geografiche.

Ciò richiede che il testo di geografia offra l'opportunità di osservare, scoprire, mettere in relazione, rappresentare mentalmente gli elementi che caratterizzano ambienti diversi, favorendo quindi la ricognizione e lo studio dei rapporti fra l'ambiente e le società umane, con adeguato rilievo al problema ecologico.

In termini essenziali si guiderà l'alunno, muovendo dalla sua esperienza, a individuare progressivamente i caratteri dell'organizzazione sociale. Il riferimento alla Costituzione italiana dovrà essere particolarmente motivato dall'esigenza di far percepire all'alunno i principi che fondano il nostro sistema democratico.

REALIZZAZIONE TECNICA

Illustrazioni:

Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia, le illustrazioni dovranno essere realizzate con la massima perfezione tecnica.

Caratteri e forme di stampa:

È fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si debba porre in risalto segni, parole o concetti; è fatto pure divieto di stampare su sottofondi colorati. Il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore ai 2 millimetri e mezzo. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore ai 16,2 centimetri e con pagine alte più di 23 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza). Comunque il libro non potrà avere una larghezza superiore ai 19,5 centimetri, compresi i margini bianchi.

Numero delle pagine:

Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) è il seguente:

libro di lettura e lingua italiana:

terza classe	pagine 192
quarta classe	» 224
quinta classe	» 256

libro sussidiario:

terza classe	pagine 224
quarta classe	» 288
quinta classe	» 320

Non è consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione.

Confezionatura:

I libri dovranno essere confezionati in brossura con solida cucitura in filo-refe. Il peso della carta non dovrà essere superiore agli 80 e inferiore ai 75 grammi.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 719/1964 reca norme sulla fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

— Il D.P.R. n. 1388/1955 reca: «Norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari». Le avvertenze introdotte da detto decreto sono entrate in vigore a partire dall'anno scolastico 1957-58.

— Il D.P.R. n. 1003/1959 reca modifiche al predetto D.P.R. n. 1388/1955, con decorrenza dell'anno scolastico 1960-61.

— Il D.P.R. n. 300/1986 reca anch'esso nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo della scuola elementare, limitatamente ai libri di testo per la prima e la seconda classe. Dette norme e avvertenze sono entrate in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-88.

88G0086

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1987.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire i valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonché il coefficiente moltiplicatore al predetto valore medio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984, recante l'approvazione delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario;

Visto il decreto interministeriale del 18 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, n. 286, concernente la determinazione, per gli anni 1986 e 1987, del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo di cui al punto *b)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle nuove tariffe di reddito agrario approvate con il citato decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, con il quale è stato differito al 1° gennaio 1987 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e stabilito, per l'anno 1986, il coefficiente di rivalutazione applicabile ai redditi agrari iscritti in catasto nella misura di 250;

Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, concernente la determinazione per l'anno 1986, del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità dei fondi di cui al punto *b)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-39;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 403, con il quale è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 1988 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 e stabilito che per l'anno 1987, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto;

Considerato che, per effetto dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, l'anzidetto decreto interministeriale del 18 novembre 1986 resta privo di effetti anche per il 1987 e che per detto anno continuano ad applicarsi le tariffe medie di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-39;

Ravvisata la necessità di emanare un apposito decreto interministeriale per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1987 il coefficiente moltiplicatore e il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento degli animali a norma dell'articolo 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, sono determinati secondo i criteri previsti nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il D.P.R. n. 597/1973 concerne l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Note all'art. 1:

— L'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che:

«Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

— L'art. 72-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, riguardante le imprese di allevamento di animali, stabilisce che:

«Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto *b)* dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste».

Il D.M. 30 dicembre 1986, riguardante la determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1986, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1987.

88A0827

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° febbraio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», anno 1988.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Albana di Romagna» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1987 con la denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1987 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Albana di Romagna» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forlì e Ravenna quali depositarie degli albi dei vigneti dell' «Albana di Romagna» e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1988 il vino "Albana di Romagna» derivante dalla vendemmia 1987 dovrà utilizzare ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forlì e Ravenna.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 1, precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0817

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreto ministeriale 22 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00450 del 25 febbraio 1988;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° marzo 1990, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° marzo 1988, e per la rimanenza a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° marzo 1988 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di rinnovo nonché in sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° marzo 1988; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti avranno inizio il 1° marzo 1988 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto delle sottoscrizioni; il Tesoro può anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma il 21 marzo 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° marzo 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° marzo 1988 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, per il periodo dal 1° marzo 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 1.000.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12%-1° marzo 1988, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° marzo 1988 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° marzo 1988 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° marzo 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 331

88A0831

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 8 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Todi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Todi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Todi contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

PROVINCIA DI PERUGIA

99. Comune di Collazzone, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale parrocchia di S. Maria Assunta in Collepepe di Collazzone, 06050 Collazzone, Collepepe.

100. Comune di Massa Martana, prebenda parrocchiale di Ficareto, 06059 Todi-Ficareto.

101. Comune di Massa Martana, beneficio parrocchiale di S. Felice, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Felice in Massa Martana, 06056 Massa Martana.

102. Comune di Todi, beneficio parrocchiale di S. Giovanni evangelista, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista in Pantalla di Todi, 06059 Todi-Pantalla.

PROVINCIA DI TERNI

103. Comune di Guardea, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale cura della parrocchia di S. Nicola, 05025 Guardea-Poggio.

104. Comune di Montecastrilli, beneficio di S. Giuseppe, noto anche quale cappellania di S. Giuseppe, 05026 Montecastrilli-Castel Todino.

105. Comune di Montecastrilli, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale beneficio in Roma di S. Martino, 06026 Montecastrilli-Castel dell'Aquila.

106. Comune di Montecastrilli, beneficio parrocchiale di S. Manno in Castel dell'Aquila, noto anche quale cappella di S. Manno in Castel dell'Aquila, 06026 Montecastrilli-Castel dell'Aquila.

107. Comune di Montecastrilli, beneficio parrocchiale di Castel dell'Aquila, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Maria e dei SS. Giacomo e Marco in Castel dell'Aquila di Montecastrilli, 06026 Montecastrilli-Castel dell'Aquila.

108. Comune di Montecastrilli, beneficio parrocchiale Durastanti in Montecastrilli, noto anche quale cappellania Durastanti in Montecastrilli, 06026 Montecastrilli.

Roma, addì 13 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0765

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XIX sessione plenaria tenutasi nel giugno 1986, conformemente alla convenzione sul riconoscimento reciproco di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1° luglio 1969.

Il 15 novembre 1987, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento annesso alla convenzione sul riconoscimento dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1° luglio 1969, sono entrate in vigore le decisioni XIX-1, XIX-2, XIX-3 (ad eccezione del punto 5.1), XIX-5, XIX-7, XIX-8, XIX-9, XIX-10 e XIX-11 adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XIX sessione plenaria tenutasi nel giugno 1986.

L'Italia era divenuta parte della convenzione sopracitata il 31 marzo 1974, come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'8 maggio 1974.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI E REGOLAMENTO, FATTI A BRUXELLES IL 1° LUGLIO 1969.

Testo delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella sua XIX sessione plenaria di giugno 1986 così come adottate dalle parti contraenti in conformità con le disposizioni dell'art. 8,1 del regolamento della Commissione internazionale permanente (C.I.P.).

Entrata in vigore: 15 novembre 1987

XIX - 1. *Dichiarazioni rese in applicazione del paragrafo 5 dell'art. 1 della Convenzione.*

La legge n. 147/198 sulle armi e munizioni ed il decreto n. 104/1984 sui collaudi delle armi ed il controllo delle munizioni del Governo cecoslovacco sono conformi alle prescrizioni della C.I.P.

Il 2 Beschussgesetz-Novelle (BGBL 233/1984) ed il 7 Beschussverordnung (BGBL 26/1985) del Governo austriaco sono conformi alle prescrizioni della C.I.P.

XIX - 2. *Misurazione delle pressioni mediante trasduttori elettromeccanici.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento. Tale decisione annulla e sostituisce la decisione XVII-6.

1.0. La C.I.P. decide di adottare il sistema di misurazione delle pressioni mediante trasduttori elettromeccanici.

2.0. I principi di utilizzazione dei trasduttori elettromeccanici per la misurazione delle pressioni sono i seguenti:

2.1.0. Definizioni.

2.1.1. L'unità fisica utilizzata per esprimere il valore della pressione dei gas è il Pascal Pa (10^5 Pa = 1 bar).

2.1.2. La pressione individuale Pi della cartuccia è il massimo della pressione nel punto della misura.

2.2.0. Sensore di pressione.

2.2.1. In linea di massima, tutti i tipi di sensori di pressione elettromeccanici e tutti i sistemi di misurazione come i sensori di forza, anche quelli forniti di elementi trasduttori, sono ammessi se rispondono ai seguenti requisiti:

2.2.1.1. Scarto di linearità nell'arco di misura ≤ 1% del valore finale.

2.2.1.2. Frequenza superiore o uguale a:

100 kHz per i sensori di pressione a diaframma;

50 kHz per i sensori di forza.

2.2.1.3. Per i sensori di pressione a diaframma, diametro utile del diaframma ≤ 6,2 mm.

2.2.1.4. Per i sistemi di misurazione formati da un sensore di forza ad elemento trasduttore separato, la sezione del pistone di trasmissione deve conformarsi alle decisioni XV-4 e XV-5.

2.3.0. Amplificatore di misura.

2.3.1. Indipendentemente dal tipo di amplificatore di misura, debbono essere osservati i seguenti requisiti:

2.3.1.1. Scarto di linearità nell'arco di misura ≤ 1%.

2.3.1.2. Frequenza limite (—5%) superiore o uguale a 50 kHz.

2.4.0. Canna manometrica.

Le dimensioni delle canne manometriche ed il punto della misura di pressione debbono essere conformi alle prescrizioni in vigore.

3.0. L'introduzione di tale sistema è prevista per il 1° gennaio 1989 per le armi a canna liscia e le armi con canna ad avancarica, e per il 1° gennaio 1991 per le altre armi.

4.0. Saranno ammessi, per un ragionevole periodo transitorio, ancora da stabilirsi, due sistemi di misurazione, crusher e trasduttore elettromeccanico.

XIX - 3. *Misurazione della pressione delle cartucce a percussione centrale per armi a canna(e) liscia(e) mediante un sensore di pressione elettromeccanico.*

Decisione adottata in applicazione del par. 1 dell'art. 5 del regolamento.

La pressione dei gas deve in linea di massima, essere misurata grazie ad un sensore di pressione piezoelettrico o equivalente applicato tangenzialmente o a distanza.

È anche possibile utilizzare trasduttori elettromeccanici di fabbricazione diversa qualora esista un rapporto tra le indicazioni da essi fornite e quelle dei suddetti sensori, e se tale rapporto è noto. In ogni caso occorre procedere alla necessaria conversione.

1. Esigenze relative alle canne manometriche.

1.1. È assolutamente necessario conformarsi alla decisione C.I.P. XV-4 per quanto concerne le dimensioni interne delle canne manometriche.

1.2. Distanza tra le assi delle alesature di misura e il vivo di culatta (fig. 1):

25 mm ≤ LI ≤ 30 mm per i calibri 24 e superiori;
LI = 17 mm + 1 mm per i calibri inferiori a 24;
LII = 162 mm+/—0,5 mm.

1.3. Diametro e profondità delle alesature di misura.

Il diametro e la profondità delle alesature di misura sono in funzione delle dimensioni e del tipo di assemblaggio del sensore (figure 2, 3 e 4).

2. Perforazione del bossolo.

La perforazione del bossolo avviene come indicato alle figure 2 e 3.

Mediante sensori appropriati applicati tangenzialmente, la misura di pressione può essere effettuata senza perforare il bossolo sempre che l'altezza del fondello non superi 25 mm (fig. 4). In caso di cartucce vendute in commercio, con astuccio in cartone, il valore così misurato deve essere moltiplicato per un fattore di correzione di 1,05.

3. Misura indiretta della pressione a 162 mm dal vivo di culatta.

La misura della pressione a 162 mm dal vivo di culatta è effettuata indirettamente.

A tal fine, si registra il momento del passaggio del retro dello stoppaccio attraverso la sezione situata a 162 mm dal vivo di culatta e si misura la pressione esistente in quel momento a distanza LI dal vivo di culatta.

La registrazione del passaggio del retro dello stoppaccio può essere effettuata sia con un trasduttore elettromeccanico, sia con qualsiasi altro sensore appropriato, come ad esempio un fotodiodo posto dietro una apertura di quarzo.

4. Requisiti dei sensori.

4.1. Caratteristiche dei sensori:

sensibilità minima: 1,8 pC/bar;
arco di misura massimo: 0 ... 6000 bar;
arco di calibratura 300 bar ... 1800 bar;
frequenza ≥ 100 kHz;
scarto di linearità ≤ 1% del valore finale della calibratura.

4.2. Protezione termica della superficie di trasmissione della pressione.

Per evitare o ridurre la trasmissione del calore al diaframma ed alla superficie di trasmissione della pressione occorre disporre, in caso di perforazione del bossolo, una rondella di materiale isolante e flessibile (come teflon o amianto) davanti alla superficie di trasmissione della pressione. Occorre inoltre proteggere i sensori disposti tangenzialmente (fig. 2) facendo aderire sul bossolo un nastro adesivo flessibile che ricopra il foro perforato.

5. Esigenze relative alla parte restante dell'impianto di misurazione.

La parte restante dell'impianto di misurazione include di norma un amplificatore appropriato (per il sensore piezo-elettrico si tratta di un amplificatore di carica), un filtro «passe-bas» attivo ed un indicatore adeguato (ad esempio un voltmetro di ciglio ed un oscillografo con memoria o un wave memory ed un oscillografo o registratore Y/t).
I valori misurati possono essere registrati ed utilizzati da un calcolatore.
(Il punto 5.1. è stato respinto in seguito ad una obiezione formulata dalla Repubblica democratica di Germania (vedere art. 8,1 del regolamento).

5.2. Filtro.

Filtro «passe-bas» Bessel con frequenza di taglio di 20 kKz (—3 db) N=2 (12 dB ottava).

Fig.1 - Canna manometrica

Distanza tra le assi delle alesature di misura e il vivo di culatta

Fig.2 - Sensore tangenziale (bossolo perforato)

d_{FC} in base all'indicazione del fabbricante del sensore

d_{FD} diametro della superficie di trasmissione della pressione

Fig. 3 - Sensore a diaframma posto a distanza

d_{FC} = 2,5 + 0,1 mm
d_{FD} = 3,0 + 0,1 mm

h = 2,5 + 0,25 mm
h_1 in base all'indicazione del fabbricante del sensore

Fig. 4 - Sensore tangenziale (bossolo non perforato)

dFC in base all'indicazione del fabbricante del sensore

deviazione consentita della posizione tangenziale
$\Delta h \leq 0,07$ mm

ANNESSO

Quando si utilizzano dei sensori di pressione elettromeccanici per la misurazione delle pressioni, l'art. 1 della decisione XVII-2 è sostituito dal seguente:

Collaudo dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica

Per i fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono stati stabiliti due tipi di prova:

il collaudo ordinario, applicato ai fucili aventi una profondità nominale di camera inferiore a 73 mm e destinato al tiro di cartucce la cui pressione massima media non supera:

740 bar per i calibri 14 e maggiori;
780 bar per il calibro 16;
830 bar per i calibri 20 e inferiori;

il collaudo superiore, applicato ai fucili adibiti al tiro di cartucce ad alta prestazione la cui pressione massima media può superare rispettivamente 740, 780 e 830 bar e può raggiungere i 1.050 bar, ed ai fucili aventi una profondità di camera uguale o superiore a 73 mm.

1. Collaudo ordinario.

Il collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per tubo. Il tiro delle due cartucce dovrà consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:

a) che si sviluppi in camera, al 1° manometro, una pressione massima media rispettivamente di almeno 960, 1020 e 1080 bar a seconda del calibro;

b) che si sviluppi nell'anima, al 2° manometro, una pressione massima media di almeno 500 bar.

2. Collaudo superiore.

Il collaudo superiore comporta il tiro di almeno due cartucce per tubo, tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario.

Il tiro di queste due cartucce deve consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:

a) sviluppare in camera, al 1° manometro, una pressione massima media di almeno 1370 bar;

b) sviluppare nell'anima, al 2° manometro, una pressione massima media di almeno 500 bar.

3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno realizzate per mezzo di due cartucce identiche rispondenti simultaneamente ai requisiti *a)* e *b)*.

Qualora le due cartucce identiche non fossero disponibili, è consentito di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito *a)* ed una cartuccia rispondente al requisito *b)*.

4. Le armi a canna(e) liscia(e), la cui energia cinetica del proiettile, o del piombo, delle munizioni in commercio è indicata nelle «Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere» sono collaudate per mezzo del tiro di almeno due cartucce di collaudo.

5. Debbono essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi più soggetti a sollecitazioni che vengono collaudati: ciascuna canna e basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.

XIX - 4. *Dimensioni massime delle cartucce e minime delle camere* (è stato respinto a seguito delle obiezioni presentate dalla Repubblica democratica di Germania, vedere art. 8,1 del regolamento).

XIX - 5. *Lunghezze delle canne manometriche di riferimento.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

Supplemento alla decisione XVIII-8.

Le nuove canne manometriche unità campione per le cartucce per pistole e rivoltelle avranno la seguente lunghezza:

L_c = 150 mm +/—10 mm.

XIX - 6. *Collaudo di alcune armi da fuoco e apparecchi a carica esplosiva portatili.*

(Decisione XV-8).

Annesso tecnico per gli apparecchi di abbattimento (è stato respinto a seguito delle riserve formulate dalla Francia, vedere art. 8,1 del regolamento).

XIX - 7. *Svolgimento dei collaudi individuali. Armi caricate con polvere nera. Regolamento tipo.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

Questa decisione annulla e sostituisce le decisioni XVII-12 e XVIII-9.

Art. 1.

Principio

1.1. Lo scopo di tale decisione è di determinare le prescrizioni minime uniformi per il collaudo individuale delle armi da fuoco caricate ad avancarica o a retrocarica con polvere nera senza innesco.

Tali prescrizioni si applicano altresì ai pezzi soggetti a forti sollecitazioni ché possono essere montati in un'arma da fuoco senza nessun adattamento. In questo caso, l'arma completata non deve essere nuovamente sottoposta a collaudo se i pezzi fortemente sollecitati sono stati collaudati per quanto riguarda la pressione massima di questo tipo di arma. L'arma che comporti uno o più pezzi fortemente sollecitati e che richieda un'adattamento sarà collaudata dopo il montaggio.

Per pezzi fortemente sollecitati di qualsiasi tipo, si intendono i pezzi che debbono resistere alla pressione dei gas, i.e. le canne complete, il tappo della culatta, e i tamburi delle rivoltelle.

Per adattamento, si intende ogni operazione effettuata sul pezzo stesso, che possa alterarne la capacità di resistenza e di conseguenza rendere necessario un nuovo collaudo in base alle prescrizioni della C.I.P.

Le seguenti prescrizioni non sono obbligatorie per le armi di fabbricazione antica che non possono più essere utilizzate per il tiro e non hanno quindi che un interesse storico. Spetta alla competenza di un organo ufficiale dello Stato membro di redigere l'attestato di antica fabbricazione di una tale arma.

1.2. I punzoni di prova possono essere apposti solo quando l'arma da fuoco oppure i pezzi fortemente sollecitati di un'arma da fuoco sono stati collaudati in conformità con le disposizioni stabilite più avanti e sono risultate conformi alle prescrizioni imposte.

Art. 2.

Procedura

Il collaudo comprende:

il controllo prima del tiro;
il tiro di prova;
il controllo dopo il tiro.

Art. 3.

Controllo prima del tiro

Prima di essere soggette al tiro di prova, le armi saranno sottoposte ad un controllo preliminare.

Tale controllo comprende:

il controllo dei marchi distintivi;
il controllo della sicurezza del funzionamento ed il controllo visivo.

Art. 4.

Controllo dei marchi distintivi

Al momento del controllo dei marchi distintivi, si verificherà che le seguenti indicazioni siano state apposte in maniera ben visibile e duratura almeno su uno dei pezzi fortemente sollecitati dell'arma:

il nome, la ragione sociale o il marchio di fabbrica depositato del fabbricante od ogni altra indicazione atta a consentire l'identificazione dell'arma;

il numero d'identificazione dell'arma;

la designazione del calibro in base alla denominazione commerciale;

la scritta «Solo polvere nera» formulata in una delle lingue utilizzate dai Paesi membri della C.I.P., o in mancanza di questa, le lettere «P.N.» il cui significato dovrà essere reso comprensibile all'utente con ogni mezzo reputato adatto;

facoltativamente, il volume del carico massimo di polvere consentito, ed il peso massimo del proiettile, indicati in maniera comprensibile per l'utente.

Art. 5.

Controllo della sicurezza del funzionamento e controllo visivo

5.1. I fucili, le pistole e le rivoltelle potranno essere sottoposti al collaudo a salve o con tiro al bersaglio, completamente finiti ed attrezzati con i congegni d'innesco della carica.

Potranno anche essere sottoposti alla prova le canne a salve compreso il tappo di culatta definitivo ed il focone, a condizione che siano completamente finiti. La canna è considerata interamente finita a salve quando sono stati compiuti tutti i lavori di guarnimento che possono modificare lo spessore delle pareti o le caratteristiche del materiale, come la fresatura delle intaccature, la brasatura dei tenoni e delle riserve, la lavorazione delle palmette, dei filetti, ecc.

5.2. Il controllo della sicurezza del funzionamento concerne, per tutte le armi, il controllo del focone. Per le rivoltelle, esso verte sulla libera rotazione del tamburo, sulla presa corretta del cane alla prima ed alla seconda tacca, e sul fermo corretto del tamburo.

5.3. Il controllo visivo verte sulla ricerca di eventuali difetti di materiale e difetti di resistenza quali:

a) fessure nella canna, venature, soluzioni di continuità;
b) saldature difettose dei vari pezzi;
c) inadeguata costruzione della chiusura.

5.4. Le armi ed i pezzi fortemente sollecitati i quali, durante il controllo prima del tiro, hanno rivelato uno dei difetti di cui sopra saranno scartati e rinviati al postulante.

Art. 6.

Tiro di prova

6.1. Il tiro di prova sarà effettuato su armi o pezzi fortemente sollecitati finiti. Se un'arma viene montata mediante adattamento con pezzi fortemente sollecitati che sono precedentemente stati sottoposti ad un collaudo, tale arma completa sarà ugualmente sottoposta al collaudo. Per le armi a canne multiple, ciascuna canna sarà sottoposta alla prova, per le rivoltelle, ciascuna camera del tamburo.

6.2. Il tiro di prova, per armi a canna liscia o rigata, sarà effettuato utilizzando una carica di polvere e di piombo.

Saranno tirati due colpi tranne che per le rivoltelle.

Per le rivoltelle, il tiro di prova consisterà nel tirare almeno un colpo in ciascuna camera del tamburo dopo sgrassatura di quest'ultimo.

I valori delle cariche di polvere e di piombo per i vari calibri, sono indicati nell'annesso tecnico.

6.3. Qualora vi sia motivo di ritenere che i colpi di prova sono stati difettosi, il bando di prova deve procedere, oltre al numero prescritto di colpi, ad un tiro supplementare.

Art. 7.

Controllo dopo il tiro

Dopo il tiro di prova, le armi, o i pezzi fortemente sollecitati, dovranno essere sottoposti ad un nuovo controllo. Saranno applicate per tale controllo le disposizioni dell'art. 5.

Art. 8.

Scarto dopo il tiro

8.1. Le armi ed i pezzi fortemente sollecitati che sono stati visibilmente deteriorati dal tiro di prova, nonché le armi in cui il controllo ha rivelato uno dei difetti enumerati più avanti, saranno scartate e restituite al postulante:

a) qualsiasi deformazione della canna che rechi pregiudizio alla sicurezza dell'arma;
b) ganci o fasce dissaldate;
c) fessure all'esterno della canna e sul tappo della culatta;
d) per le armi a percussione e le rivoltelle, distacco del condotto fumario o di altri pezzi del dispositivo d'innesco.

8.2. Se il risultato del tiro di prova fa sussistere il minimo dubbio per quanto riguarda la resistenza di un'arma o di un pezzo fortemente sollecitato o se esistono dubbi riguardo all'esistenza di un deterioramento o di uno dei difetti (in conformità con il capoverso 1) il banco di prova procederà ad un tiro supplementare di prova, oltre al numero prescritto di tiri.

8.3. Le armi ed i loro pezzi fortemente sollecitati i quali, in virtù delle disposizioni dell'art. 5, non sono ammesse al tiro di prova, o che sono scartate ai sensi delle disposizioni dell'art. 8, possono essere ripresentate al medesimo banco di prova qualora il postulante dimostri di aver provveduto a correggere i difetti constatati. In tal caso il collaudo verrà ripetuto.

Art. 9.

Nuova prova

9.1. Se un'arma già collaudata, o un pezzo fortemente sollecitato già collaudato, hanno subito una delle seguenti operazioni che possono compromettere la sicurezza dell'arma, detta arma o pezzo debbono essere nuovamente sottoposte ad una prova in conformità con gli articoli da 3 a 8:

ricambio di un pezzo fortemente sollecitato, con adattamento;
qualsiasi modifica di dimensione che determini una riduzione di spessore delle pareti della canna;
ogni alterazione della resistenza dei materiali.

9.2. Quando la prova, in conformità con i paragrafi 9.1. e 8.3. presenta uno dei difetti enumerati nell'art. 8, il punzone di prova che figura sull'arma o sul pezzo fortemente sollecitato, sarà obliterato con una «X» apposta sul punzone o vicino a quest'ultimo.

Art. 10.

Apposizione dei punzoni di prova

10.1. Sempre che la prova ed i controlli, in conformità con gli articoli da 3 a 8 e 9 non abbiano messo in evidenza dei difetti, i punzoni di prova saranno apposti, in maniera ben visibile, sui pezzi fortemente sollecitati sottoposti alla prova:

per tutte le armi, tranne le rivoltelle: su ciascuna canna e sul tappo della culatta;
per le rivoltelle: sulla canna, il tamburo e la carcassa.

10.2. Sarà apposto su ciascuna arma e su ciascuna canna presentati separatamente alla prova, un punzone che consenta di determinare l'anno della prova.

Art. 11.

Registrazioni ufficiali

Al termine delle operazioni di prova, sarà redatto un processo-verbale contenente le seguenti indicazioni:

il numero d'ordine e la data del processo-verbale;
la natura della prova;
gli elementi d'identificazione dell'arma;
in caso di scarto, la natura del difetto.

Annesso tecnico al regolamento tipo di collaudo individuale delle armi caricate con polvere nera.

1. Caratteristiche della polvere nera da utilizzare per le prove.

Polvere di riferimento.

È stata prescelta come polvere di riferimento per lo studio delle pressioni e per determinare i dosaggi delle cariche di prova, una polvere nera, le cui caratteristiche fisiche e chimiche sono le seguenti:

a) umidità: massima 1,3%;
b) densità: 1,70-1,80 g/cm^3;
c) granulometria:

0,63 mm riporto mass. 5%;
0,20 mm complemento mass. 5%;

d) composizione chimica:

percentuale nitrato di potassio: 75 ± 1,5%;
percentuale di zolfo 10 ± 1%;
percentuale carbonella 15 ± 1%;

e) ceneri: massimo 0,8%;
f) igroscopicità (12 h): mass. 1,8%;
g) peso volume: minimo 0,85 g/ml.

I valori di cui sopra sono forniti a titolo indicativo, essendo fondamentale la pressione della cartuccia di riferimento (paragrafo 2).

2. Cartuccia calibro 16 di riferimento.

La funzione di tale cartuccia, caricata mediante elementi di carico semplici, è di consentire di misurare il livello di pressione sviluppato dalla polvere di riferimento.

La cartuccia sarà caricata con i seguenti componenti:

bossolo: calibro 16 per armi a canna liscia, lunghezza da 67,5 a 70 mm fondello metallico di 8 mm di lunghezza;
innesco: «doppia forza» FIOCCHI n. 616 o equivalente;
polvere nera: 3 grammi.

Al fine di evitare ogni compressione, la polvere sarà introdotta e contenuta in un cilindro di cartone o di plastica, posto in fondo al bossolo, con uno spessore di 0,6 mm circa ed una altezza che tenga conto del volume della polvere;

stoppaccio: stoppaccio feltro ingrassato con altezza da 10 a 12 mm;
pallini di piombo: 33 grammi di piombo di diametro 2,5 mm;
orlatura: rotonda con rondello di chiusura di cartone di spessore 1,5 mm;
lunghezza della cartuccia carica: 64 mm circa.

La pressione di questa cartuccia sarà misurata in una canna manometrica normale calibro 16-70 eseguita in base alle prescrizioni C.I.P.

Prima della prova, le cartucce debbono essere climatizzate per almeno 24 ore ad una temperatura di 21° ± 1°C ed una relativa umidità di 60% ± 5%.

La cartuccia di cui sopra, caricata con polvere di riferimento, deve dare un valore di pressione P_n = 275 ± 25 bar misurate con strumento di misurazione elettromeccanico.

La canna di misurazione è attrezzata di un sensore piezo-elettrico che consente una misurazione fino a 2500 bar, con una frequenza di 100 kHz minimo, con uno scarto di linearità dell'1% massimo ed una sensibilità di 2,0 pC/bar min.

3. Cariche di collaudo.

Le cariche cui adeguarsi sono le seguenti:

Calibri	Pressioni (a titolo indicativo) (bar)	Cariche di prova		Cariche utili massime	
		Polvere (g)	Piombo o pallott. (g)	Polvere (g)	Piombo o pallott. (g)
10, 12, 14	750	13	65	6,5	36
16	800	12	60	5,5	32
20	850	10	55	5	25
24	850				
28	850	9	40	4	22
32	850	8	30	3,5	17
36	850				
9	850	6	10	2,5	6
31 circa 7,9 mm	1200	7	12	3,5	8
36 circa 9,1 mm	1200				
41 circa 10,4 mm	1200	8	16	5	12
44 circa 11,2 mm	1400	9,5	19	6	15
45 circa 11,5 mm	1400	10	19	6	16
50 circa 12,7 mm	1400	13	24	8	20
54 circa 13,8 mm	1400	14,5	28	9	28
58 circa 14,7 mm	1400	16,5	31	10	31
69 circa 17,5 mm	1400	20	45	12	40

4. Modalità di esecuzione delle prove.

Il carico delle armi a canna liscia sarà effettuato appoggiando (senza compressione) sulla polvere uno stoppaccio feltro di almeno 20 mm di altezza. Il proiettile sarà costituito da pallini di piombo aventi un diametro di 2,5-3 mm che saranno mantenuti nella canna, sovrapponendo uno stoppaccio feltro di almeno 10 mm di altezza.

Per le armi a canna liscia, il carico sarà effettuato con le stesse modalità di quelle definite per le armi a canna liscia, utilizzando una pallottola invece del piombo e senza stoppaccio.

5. Cariche di collaudo per le pistole, le rivoltelle e le armi di particolare progettazione.

Per le pistole, a canna singola o multipla, per i quali un tiro di prova conforme ai paragrafi 3 e 4 non è possibile, la carica di prova sarà determinata considerando la lunghezza della o delle canne in base alla carica utile massima prevista per questo tipo di arma. La quantità di polvere di prova deve essere il doppio della carica utile.

Per le rivoltelle e le armi di particolare progettazione, la cui camera a polvere, o il bossolo di carico senza innesco non consentono di contenere la carica di prova prevista al paragrafo 3, il volume delle camere sarà riempito dalla quantità massima di polvere di riferimento che vi puo essere contenuta. La pallottola sarà introdotta e conficcata fino allo sfioramento.

6. Diametro dei foconi.

Le armi caricate con polvere nera dovranno avere condotti fumari con un focone, in direzione della camera a polvere, di 1 mm di diametro al massimo.

XIX - 8. *Collaudi dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

L'art. 1 della decisione XVII-2 è sostituito dal seguente:

Collaudo dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica.

Per i fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono stabiliti due tipi di prove:

collaudo ordinario applicato ai fucili con una profondità nominale di camera inferiore a 73 mm e adibiti al tiro di cartucce la cui pressione massima media (metodo crusher) non superi:

650 bar per i calibri 14 e superiori;
680 bar per il calibro 16;
720 bar per i calibri 20 e inferiori.

Il collaudo superiore applicato ai fucili adibiti al tiro di cartucce ad alta prestazione la cui pressione massima media (metodo crusher) può superare rispettivamente 650, 680 e 720 bar e può raggiungere i 900 bar, ed ai fucili aventi una profondità di camera uguale o superiore a 73 mm.

1. Collaudo ordinario.

Il collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per bocca.

Il tiro di queste due cartucce dovrà consentire che siano realizzate le seguenti condizioni:

a) che si sviluppi nella camera, al 1° manometro, una pressione massima media (metodo crusher) rispettivamente di almeno 850, 900 e 950 bar a seconda del calibro;

b) che si sviluppi nell'anima, al 2° manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar.

2. Collaudo superiore.

La prova superiore comporta il tiro di almeno due cartucce per bocca tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario.

Il tiro di queste due cartucce dovrà consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:

a) che si sviluppi in camera, al 1° manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 1200 bar;

b) che si sviluppi nell'anima, al 2° manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar.

3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno realizzate per mezzo di due cartucce identiche rispondenti simultaneamente ai requisiti *a)* e *b)*.

Qualora le due cartucce identiche non fossero disponibili è consentito di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito *a)* ed una cartuccia rispondente al requisito *b)*.

4. Le armi a canna(e) liscia(e) la cui energia cinetica del proiettile o del piombo, delle munizioni in commercio è indicata nelle «Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere», sono collaudate con il tiro di almeno due cartucce di prova.

5. Debbono essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi più soggetti a sollecitazioni che sono collaudati: ciascuna canna e basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.

XIX - 9. *Collaudo delle armi da fuoco e degli apparecchi a carica esplosiva e controllo delle munizioni.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

Ogni nuova munizione che abbia le stesse dimensioni di un'altra già in commercio e che sviluppi una pressione massima media più elevata di quella che figura nelle tabelle della C.I.P. deve avere una designazione sufficientemente diversa utilizzando un altro numero caratteristico di calibro oppure la lunghezza del bossolo.

XIX - 10. *Svolgimento dei collaudi individuali. Armi caricate a retrocarica. Regolamento tipo.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

La decisione XIV-5 è annullata. Il paragrafo 1.4 dell'annesso alla decisione XVII-11 è sostituito dal seguente ed è aggiunto un nuovo paragrafo 1.5.

4. Il controllo dimensionale del diametro del tubo anima è effettuato:

4.1. per le armi a canna(e) liscia(e), per mezzo di tamponi di controllo ogni 0,05 mm o per mezzo di sistemi di misurazione equivalenti. La misura riportata in decimi di mm sulla canna è quella che, diminuita di 0,05 mm consente l'introduzione del tampone di questa misura, e incrementata di 0,05 mm non consente l'introduzione del tampone di tale misura. A condizione che sia rispettato il concetto di valutazione dei diametri di cui sopra, come formulato, si potranno utilizzare dei calibri-sonda a 2 o 3 punte di metallo duro collegati ad un dispositivo meccanico a lettura diretta della misura o ad un trasduttore elettronico.

4.2. per le armi a canna rigata, per mezzo di tamponi la cui dimensione è uguale alla misura minima del calibro considerato.

5. Il controllo dimensionale della camera a polvere e della presa delle righe è effettuato:

5.1. per le armi a canna(e) liscia(e) per mezzo di calibri di verifica mini e maxi indicati nelle tabelle della C.I.P. per la profondità dell'alveolo (T) o per mezzo di sistemi di misura equivalenti.

Possono essere utilizzati tamponi conici per il controllo del diametro D. Tenendo conto del fatto che l'angolo del cono di raccordo (alpha 1) può variare a seconda dei costruttori, esso sarà controllato per mezzo di un tampone a scanalatura. Per il controllo della profondità della camera (L) e del diametro H, saranno utilizzati dei calibri di controllo cilindrici con scanalature di riferimento o calibri-sonda con 2 o 3 punte di metallo duro, muniti di un dispositivo meccanico di lettura o di un trasduttore elettronico. Potranno altresì essere utilizzati calibri che utilizzino l'aria compressa.

Il corpo di tali calibri riporta una graduazione o delle scanalature anulari che danno la profondità della camera. Detti calibri possono altresì essere utilizzati per la misura dei diametri intermedi della camera al fine di verificarne il grado di conicità nonché la misura del diametro in fondo alla camera. Sono forniti di anelli campione per la taratura.

5.2. Per le armi a canna rigata a percussione centrale e per le armi a percussione anulare, grazie ad un tampone di forma ed a tamponi conici le cui dimensioni corrispondono ai valori minimi delle camere o per mezzo di sistemi di misura equivalenti.

XIX - 11. *Controllo delle munizioni in commercio.*

Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento.

Sono apportate le seguenti modifiche alle decisioni XV-7 e XVI-4.

A) Modifiche apportate alla decisione XV-7.

1) Il paragrafo 3.1.*a*) dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

3.1. La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi:

a) sul bossolo, identificazione del fabbricante o di colui che se ne porta garante (marchio d'origine o marchio di fabbrica).

2) L'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 5. Il controllo dimensionale della munizione deve essere effettuato applicando i metodi della metrologia legale. I valori massimi debbono essere conformi alle tabelle della C.I.P.

3) Gli articoli 8.1 e 8.2 dell'annesso tecnico sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 8.1. Al momento del controllo del tipo e dei controlli d'ispezione, il controllo della sicurezza del funzionamento sarà effettuato utilizzando una canna campione o un'arma le cui dimensioni di camera sono conformi alle misure stabilite nelle tabelle di dimensioni approvate dalla C.I.P. In particolare, per il controllo della sicurezza del funzionamento delle cartucce per armi a canna(e) liscia(e), sarà utilizzata un'arma le cui dimensioni di camera e scanalatura sono massime.

Art. 8.2. Al momento dei controlli di fabbricazione, il controllo della sicurezza del funzionamento potrà essere effettuato utilizzando un'arma le cui dimensioni rientrano nei limiti consentiti dalla C.I.P. e che sia stata approvata dall'organismo nazionale abilitato. Le caratteristiche di dimensione di tale arma saranno registrate. In particolare, per il controllo della sicurezza del funzionamento delle cartucce per armi a canna(e) liscia(e), sarà fatto uso di un'arma le cui dimensioni di camera e di scanalatura sono massime.

B) Modifiche apportate alla decisione XVI-4.

1) L'art. 1.2 è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 1.2. Cartucce con piombo appositamente fabbricate per le armi a canna(e) liscia(e).
d: diametro del fondello del bossolo;
t: spessore del bordino del bossolo.

Tali dimensioni debbono essere inferiori o tutt'al più uguali a quelle prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle «Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere».

Inoltre, il bossolo deve entrare liberamente nella camera minima corrispondente alle dimensioni prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle «Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere».

Copia certificata conforme all'originale delle decisioni.

Bruxelles, 15 novembre 1987

Il capo della direzione dei trattati del Ministero degli affari esteri del Belgio

---

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI E REGOLAMENTO CON ANNESSI I E II. (Bruxelles, 1° luglio 1969).

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica del Cile, dello Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia.

Constatando che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa al fine di stabilire norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco non risponde più alle esigenze della tecnica moderna.
Hanno deciso di comune accordo le seguenti disposizioni:

Art. I.

È stata istituita una Commissione internazionale permanente per il collaudo delle armi da fuoco portatili, più avanti indicata con la denominazione Commissione internazionale permanente (abbr. C.I.P.).

Essa avrà come missione:

1) di scegliere sia gli apparecchi che serviranno da unità di riferimento per la misurazione della pressione del tiro, sia i procedimenti di misurazione che dovranno essere utilizzati dai servizi ufficiali per determinare, nella maniera più pratica e precisa la pressione sviluppata dalle cartucce di tiro e di prova:

a) delle armi da caccia, da tiro e da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; le parti contraenti hanno tuttavia facoltà di utilizzare per tutte o per parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione approvati;

b) di tutti gli altri congegni portatili, armi o strumenti a finalità industriale o professionale non denominati precedentemente, e che utilizzano una carica di sostanza esplosiva per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsiasi pezzo meccanico, ed il cui collaudo sarebbe riconosciuto come necessario dalla Commissione internazionale permanente.

Tali strumenti saranno denominati «apparecchi campione»;

2) di determinare la natura e l'esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1) *a* e *b*, per offrire ogni garanzia di sicurezza.

Tali prove saranno designate con il termine «prove campione»;

3) di apportare agli apparecchi di misurazione campione ed ai procedimenti relativi alla loro manipolazione, nonché alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli strumenti a finalità industriali o professionali, e delle loro munizioni;

4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni delle camere delle armi da fuoco esistenti in commercio, nonché delle modalità di verifica e di collaudo delle loro munizioni;

5) di esaminare le leggi ed i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili promulgate dai Governi contraenti al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 2) di cui sopra;

6) di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione della prove corrisponde alle prove campione in base al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella che riproduca i modelli di punzoni utilizzati dai banchi di prova ufficiali di detti Stati, sia attualmente, sia dal momento della firma della convenzione del 15 luglio 1914;

7) di ritirare la dichiarazione prevista al paragrafo 6 di cui sopra e di modificare la tabella non appena le condizioni di cui al paragrafo 6 non saranno più soddisfatte.

Art. II.

I punzoni dei banchi di prova ufficiali di ciascuna parte contraente saranno riconosciuti sul territorio delle altre parti contraenti, a condizione che siano state oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'art. I.

Art. III.

La composizione ed i mandati della Commissione internazionale permanente sono stabiliti dal regolamento annesso alla presente convenzione. Tale regolamento fa parte integrante della convenzione.

Art. IV.

In caso di dubbio o di controversia riguardo alla interpretazione o alla applicazione di uno dei punti di natura tecnica stabiliti da una decisione della Commissione internazionale permanente, decisione adottata in applicazione dell'art. I della presente convenzione e dell'art. 5 del regolamento, il Governo interessato farà ricorso al parere della Commissione internazionale permanente.

Art. V.

La presente convenzione è aperta alla firma a decorrere dal 1° luglio 1969.

Art. VI.

1) Ciascun Governo firmatario notificherà al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalità richieste dalla propria Costituzione per la messa in vigore della presente convenzione.

2) La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la ricezione della terza delle notifiche di cui sopra.

3) Nei confronti degli altri Governi firmatari, la presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la ricezione, da parte del Governo del Regno del Belgio, della notifica di cui al paragrafo 1.

Art. VII.

1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firmatario potrà aderirvi inviando al Governo del Regno del Belgio, per via diplomatica, una domanda di adesione accompagnata dal regolamento del banco di prova in vigore sul suo territorio.

Il Governo del Regno del Belgio comunicherà la domanda ed il regolamento annesso a tutti i Governi contraenti. L'adesione sarà effettiva se tutti i Governi contraenti avranno manifestato il loro assenso. Allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica di ricezione della domanda da parte del Governo del Regno del Belgio alle parti contraenti, la mancanza di risposta di un Governo contraente sarà considerato come equivalente ad una accettazione.

2) Il Governo del Regno del Belgio informerà tutti i Governi contraenti, ed il segretario della C.I.P. della data in cui ogni nuova adesione sarà divenuta effettiva.

Art. VIII.

1) Ogni parte contraente potrà denunciare la presente convenzione, non prima tuttavia di tre anni successivamente all'entrata in vigore di tale convenzione nei suoi confronti. La denuncia sarà notificata al Governo del Regno del Belgio ed avrà effetto un anno dopo la ricezione della notifica.

2) La denuncia da parte di una delle parti contraenti avrà effetto solo nei suoi confronti.

Art. IX.

Il Governo del Regno del Belgio notificherà a tutti i Governi firmatari ed aderenti, la data di ricezione delle notifiche di cui agli articoli VI(1) e (3), VII e VIII(1).

Art. X.

Rimarranno validi, fino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, capoverso 1 del suo regolamento: gli apparecchi-campione per la misurazione delle pressioni e le prove-campione illustrate nell'annesso I del regolamento della Commissione internazionale permanente, nonché le norme concernenti le dimensioni minime delle camere degli apparecchi campione per la misurazione della pressione, di cui all'annesso II del regolamento.

Art. XI.

La presente convenzione sostituisce la convenzione al fine della definizione di norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco e suoi annessi I e II, firmati a Bruxelles, il 15 luglio 1914.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1969, in lingua francese, in un unico originale che sarà depositato negli archivi del Govero del Regno del Belgio, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica d'Austria

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica del Cile

Per il Governo dello Stato spagnolo

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE (C.I.P.) E ANNESSI I E II

Art. 1.

La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili è composta dai delegati di ciascuna delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente dispone di un voto, a prescindere dal numero dei suoi delegati.

Art. 2.

1. Al termine di ciascuna sessione, la Commissione internazionale permanente elegge il presidente della sessione successiva tra i delegati dello Stato sul di cui territorio si svolgerà la sessione.

2. Se la commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. I della convenzione, ritiene utile di proseguire, in maniera continua, determinate ricerche o esperimenti, essa può riunirsi nel luogo prescelto per tali esperimenti, sia in commissione, sia in sotto-commissione. Il presidente, di comune accordo con le delegazioni, decide riguardo alla composizione, alle finalità ed ai lavori delle sotto-commissioni. Queste designeranno tra i loro membri, un presidente ed un segretario che provvederà a redigere i rapporti a norme della sotto-commissione.

Art. 3.

Un ufficio permanente, con a capo un direttore, nominato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle parti contraenti, è incaricato di provvedere:

1) durante le sessioni, al segretariato della Commissione internazionale permanente;

2) nell'intervallo delle sessioni ai servizi di corrispondenza, di amministrazione e di archivio; in tale qualità, esso raccoglie i fascicoli, documenti e pubblicazioni tecniche, conserva le impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce e comunica alle parti contraenti informazioni di ogni natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli strumenti a finalità industriali e professionali, nonché sulle modalità di controllo e di prova delle loro munizioni, non solo delle parti contraenti, ma di tutti gli altri Stati.

La sede dell'ufficio permanente è in Belgio.

Art. 4.

1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'ufficio permanente. Essa può essere convocata a richiesta di una delle delegazioni delle parti contraenti; essa deve essere convocata se almeno due delegazioni delle parti contraenti ne fanno richiesta.

2. A tal fine, ciascuna parte contraente informa il Governo del Regno del Belgio, che lo fa sapere all'ufficio, di ogni modifica eventualmente apportata alla lista dei suoi delegati. Possono essere ammessi a partecipare a titolo consultativo degli esperti, per trattare di alcuni determinati problemi alle riunioni tecniche delle sotto-commissioni.

3. Può essere ammesso, di comune accordo tra le parti contraenti, un osservatore per ogni Stato non firmatario alle sessioni della Commissione internazionale permanente, a condizione che sia ufficialmente nominato dal suo Governo. Se un Governo, dopo essersi fatto rappresentare da un osservatore per tre successive sessioni, non chiede di aderire alla convenzione, esso non sarà più autorizzato a farsi rappresentare nelle ulteriori sessioni.

4. Possono essere invitati a titolo consultativo, esperti degli Stati non firmatari, alle riunioni tecniche delle sotto-commissioni, per trattare di alcuni determinati problemi, a richiesta del presidente della sotto-commissione e con l'accordo di tutti i membri di tale sotto-commissione.

Art. 5.

1. Le parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente ad adottare ogni decisione utile nell'ambito delle finalità definite nell'art. I della convenzione.

2. L'ufficio permanente comunica alle parti contraenti, per il tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente, ed in particolare, i disegni ed i progetti degli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate delle camere e delle cartuccie, nonché la descrizione dei marchi dei punzoni di prova riconosciuti a livello internazionale. Tali documenti sono costantemente tenuti aggiornati dalla commissione.

Art. 6.

Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni precedenti, le parti contraenti comunicano per le vie diplomatiche, al Governo del Regno del Belgio, il quale le trasmette all'ufficio permanente, le leggi, decreti ed istruzioni concernenti la prova delle armi da fuoco portatili, nonché ogni altro documento pertinente che venga richiesto alle parti da detto ufficio.

Art. 7.

1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono sottoposte a votazioni, sia durante la sessione, sia per corrispondenza.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti delle delegazioni presenti o rappresentate ed a condizione che il numero di voti sia almeno uguale ai 2/3 del numero totale dei Governi membri della Commissione internazionale permanente. Le astensioni, voti o schede bianche o nulle non saranno considerate come voti espressi.

In caso di uguaglianza nella ripartizione dei voti, è predominante il voto del presidente.

3. Tuttavia, quando si tratta del riconoscimento dei punzoni di prova di una parte contraente, questa non ha diritto di voto.

4. Nel corso di una sessione, una parte contraente può in caso di impedimento, delegare un'altra parte contraente, nei limiti di una delega del Governo mandatario.

5. In caso di votazione per corrispondenza, le delegazioni dispongono di un termine di risposta di sei mesi, il quale è notificato loro sotto forma di plico con ricevuta di ritorno da parte del direttore dell'ufficio permanente. La decorrenza di tale termine s'intende è partire dalla ricezione della notifica relativa alla fissazione del termine.
La mancanza di risposta entro tale termine sarà considerata come un'astensione.

Art. 8.

1. Le decisioni entrano in vigore se, nei sei mesi successivi alla notifica prevista all'art. 5, paragrafo 2, nessuna delle parti contraenti si è opposta o ha formulato riserve presso il Governo del Regno del Belgio.

Se una parte contraente si oppone ad una decisione, questa rimane senza effetto nei confronti delle altre parti contraenti.

In caso di riserve formulate da una parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore solo se detta parte contraente ritira le proprie riserve.

È considerato come data di ritiro, la data di ricezione della notifica inviata al Governo del Regno del Belgio.

Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva, o ritiro di riserva.

2. In caso di decisioni adottate dalla Commissione, in conformità con l'articolo I, §7 della convenzione, la parte contraente il cui (o i cui) punzoni di prova non sono più riconosciuti e debbono essere radiati dalla tabella ufficiale, non è autorizzata ad esprimere opposizioni né a formulare riserve.

Art. 9.

La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente è il francese.

Art. 10.

Le spese dell'ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli Stati contraenti.
Le spese generali, indennità e spese di viaggio dei delegati della Commissione internazionale permanente, al momento della riunione della Commissione in seduta plenaria o delle sotto-commissioni, oppure in occasione dei loro rapporti con l'ufficio permanente, sono a carico dei rispettivi Governi.

Art. 11.

Il presente regolamento ha lo stesso valore e durata della Convenzione di cui è parte integrante.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1969, in lingua francese, in un unico originale.

Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica di Austria
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Govero della Repubblica del Cile
Per il Governo dello Stato spagnolo
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca

ANNESSO I AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE

I. - Le prove campione

Gli Stati contraenti o aderenti s'impegnano a riconoscere reciprocamente, come equivalenti ai punzoni di prova apposti nei loro banchi di prova nazionali, i punzoni dei banchi di prova ufficiali stranieri il cui regolamento non sia in contrasto con i seguenti principi:

La prova completa di un'arma consiste nel tiro effettuato ad una pressione pari almeno ad un determinato valore, preceduto e seguito da un rigoroso controllo volto ad eliminare:

prima del tiro: i meccanismi difettosi e le canne non sufficientemene forbite o che presentino difetti che mettono a repentaglio la resistenza dell'arma e che non sono controllati dal tiro di prova;

dopo il tiro: ciascuna canna o pezzo essenziale che presenti dei difetti o deformazioni conseguenti al tiro di prova.

La prova vera e propria è effettuata sia sull'arma che ha raggiunto uno stadio di fabbricazione tale da non dover subire operazioni che possono nuocere alla sua resistenza, sia quando l'arma è completamente terminata ed in condizione di consegna.

II. - Prove dei fucili da caccia a canne liscie a retrocarica

Per i fucili a canne liscie a retrocarica, sono stabiliti due tipi di prove:

la prova ordinaria, applicata ai fucili adibiti al tiro di cartucce la cui pressione massima media non supera 650 bars (mesure crusher);

la prova superiore applicata di fucili adibiti al tiro di cartucce di potenza superiore.

1) Prova ordinaria:

Questa prova si applica ai fucili cal. 12, 16 e 20 la cui pressione massima media non supera 650 bars (media 20 colpi).
La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartuccie. Il tiro di queste due cartuccie dovrà consentire di realizzare una volta almeno ciascuna delle seguenti condizioni:

a) sviluppo nella camera di una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher LCA posto nel 1° manometro dell'apparecchio campione munito di un pistone di 30 mm² sia pari al massimo a 3,78 mm (850 bars);

b) sviluppo nell'anima di una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher LCA posto nel 2° manometro situato a 162 mm dal fondo di calotta del dispositivo di blocco munito di un pistone di 30 mm² sia al massimo di 4,40 mm (500 bars).

2) Prova superiore:

Questa prova si applica ai fucili cal. 12, 16 e 20 destinati al tiro di cartuccie la cui pressione massima media può superare 650 bars. La prova comporta il tiro di almeno 2 cartuccie, tenendo conto dell'eventuale prova ordinaria.
Il tiro delle due cartuccie dovrà consentire di realizzare, almeno una volta, ciascuna delle seguenti condizioni:

a) sviluppare in camera una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro LCA posto nel 1° manometro dell'apparecchio campione, fornito di un pistone di 30 mm², sia al massimo di 3,16 mm (1200 bars).

b) sviluppare nella canna una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher posto nel 2° manometro sia al massimo di 4,4 mm (500 bars).

Le condizioni definite di cui sopra per le due prove possono essere realizzate:

sia separatamente con due cartuccie diverse;
sia con due cartuccie identiche che rispondono simultaneamente alle condizioni *a)* e *b)*.

Alla prova ordinaria ed alla prova superiore corrisponderà un punzone distinto per ciascuna.

ANNESSO II
AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
STANDARDIZZAZIONE EUROPEA DELLE CAMERE DEI FUCILI DA CACCIA

DIMENSIONI GENERALI DELLE CAMERE (in mm)

Calibro	H mini	Toller.	D mini	Toller.	G mini	Toller.	T mini	Toller.
10	21,40		21,75		23,75		1,90	
12	20,30		20,65		22,55		1,85	
14	19,35		19,70		21,55		1,75	
16	18,60		18,95		20,75		1,65	
20	17,40	+ 0,1	17,75	+ 0,1	19,50	+ 0,1	1,55	+ 0,05
24	16,50		16,80		18,55		1,55	
28	15,60		15,90		17,50		1,55	
32	14,30		14,60		16,20		1,55	
410	11,80		12,05		13,70		1,55	

LUNGHEZZA DELLE CAMERE

	2"	2 ½" 32...24	2 ½" 20...12	2 ¾"	2 ⅞"	3"	3 ¼"
L mini	50,8	63,6	65,1	69,9	73,0	76,2	82,6
	tolleranza generale: 2,0 mm in più						

DIMENSIONI DEI BOSSOLI DA CACCIA
APPROVATI DAL COMITATO TECNICO DEI FABBRICANTI DI CARTUCCE EUROPEI

Q = g maxi + 0,05
K = h maxi + 0,05
r = 0,5

DIMENSIONI GENERALI DEI BOSSOLI (in mm)

Calibro	g maxi	Toller.	d maxi	Toller.	t maxi	Toller.	h maxi	Toller.	Calibro
10	23,65	− 0,25	21,70	− 0,15	1,90	− 0,25	21,30	− 0,25	10
12	22,45	− 0,25	20,60	− 0,15	1,85	− 0,25	20,20	− 0,25	12
14	21,45	− 0,25	19,65	− 0,15	1,75	− 0,20	19,30	− 0,25	14
16	20,65	− 0,25	18,90	− 0,15	1,65	− 0,20	18,55	− 0,25	16
20	19,40	− 0,20	17,70	− 0,15	1,55	− 0,20	17,35	− 0,25	20
24	18,45	− 0,20	16,75	− 0,10	1,55	− 0,20	16,45	− 0,25	24
28	17,40	− 0,20	15,85	− 0,10	1,55	− 0,20	15,55	− 0,25	28
32	16,10	− 0,20	14,55	− 0,10	1,55	− 0,20	14,25	− 0,25	32
410	13,60	− 0,20	12,00	− 0,10	1,55	− 0,20	11,75	− 0,20	410

LUNGHEZZA DEI BOSSOLI

	2"	2 ½" 32...24	2 ½" 20...12	2 ¾"	2 ⅞"	3"	3 ¼"
l maxi en mm	50,7	63,5	65,0	69,8	72,8	76,0	82,4
Y Toller.	tolleranza generale: 0,7 mm. in meno						

Il Capo del servizio dei trattati del Ministero degli affari e del commercio estero del Belgio certifica che la presente copia è conforme al testo originale depositato negli archivi del Governo belga.

Bruxelles, il 1° luglio 1969

Il Capo del servizio dei trattati
I. DE TROYER - Primo consigliere

88A0718

MINISTERO DEL TESORO

N. 35

Corso dei cambi del 22 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254 —	1254 —	1253,80	1254 —	1254 —	1253,99	1253,990	1254 —	1254 —	1254 —
Marco germanico	736,200	736,200	736,50	736,200	736,20	736,22	736,250	736,200	736,200	736,20
Franco francese	217,820	217,820	218,10	217,820	217,82	217,82	217,820	217,820	217,820	217,82
Fiorino olandese	655,890	655,890	656,30	655,890	655,89	655,89	655,900	655,890	655,890	655,89
Franco belga	35,206	35,206	35,20	35,206	35,206	35,20	35,202	35,206	35,206	35,20
Lira sterlina	2200,600	2200,600	2201 —	2200,600	2200,60	2200,60	2200,600	2200,600	2200,600	2200,60
Lira irlandese	1960,750	1960,750	1961 —	1960,750	1960,75	1961,07	1961,400	1960,750	1960,750	—
Corona danese	192,810	192,810	192,90	192,810	192,81	192,80	192,790	192,810	192,810	192,81
Dracma	9,220	9,220	9,22	9,220	—	—	9,215	9,220	9,220	—
E.C.U.	1520,850	1520,850	1521,25	1520,850	1520,85	1520,88	1520,920	1520,850	1520,850	1520,85
Dollaro canadese	985,850	985,850	987 —	985,850	985,85	985,67	985,500	985,850	985,850	985,85
Yen giapponese	9,673	9,673	9,68	9,673	9,673	9,67	9,671	9,673	9,673	9,67
Franco svizzero	898,300	898,300	898,80	898,300	898,300	898,31	898,330	898,300	898,300	898,30
Scellino austriaco	104,827	104,827	104,90	104,827	104,827	104,82	104,815	104,827	104,827	104,82
Corona norvegese	195,130	195,130	195,20	195,130	195,13	195,21	195,290	195,130	195,130	195,12
Corona svedese	207,250	207,250	207,33	207,250	207,250	207,25	207,250	207,250	207,250	207,25
FIM	303,940	303,940	304 —	303,940	303,94	303,99	304,050	303,940	303,940	—
Escudo portoghese	8,990	8,990	9 —	8,990	8,990	8,99	9 —	8,990	8,990	8,99
Peseta spagnola	10,952	10,952	10,96	10,952	10,952	10,95	10,948	10,952	10,952	10,95
Dollaro australiano	901,400	901,400	902,50	901,400	901,40	901,07	900,750	901,400	901,400	901,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1253,995
Marco germanico	736,225
Franco francese	217,820
Fiorino olandese	655,895
Franco belga	35,204
Lira sterlina	2200,600
Lira irlandese	1961,075
Corona danese	192,800
Dracma	9,217
E.C.U.	1520,880
Dollaro canadese	985,675
Yen giapponese	9,672
Franco svizzero	898,315
Scellino austriaco	104,821
Corona norvegese	195,210
Corona svedese	207,250
FIM	303,995
Escudo portoghese	8,995
Peseta spagnola	10,950
Dollaro australiano	901,075

Media dei titoli del 22 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,400
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,975
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,875
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,100
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	102,925
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,225
» » » » 1- 8-1984/91	101,350
» » » » 1- 9-1984/91	101,325
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,750
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,850
» » » » 20- 7-1987/92	98,950
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,325
» » » » 19- 8-1986/93	95,525
» » » » 18- 9-1986/93	96,175
» » » » 20-10-1986/93	96,025
» » » » 1- 2-1985/95	99,600
» » » » 1- 3-1985/95	94,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,750
» » » » 1- 6-1985/95	93,775
» » » » 1- 7-1985/95	95,500
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,700
» » » » 1-11-1985/95	95,725
» » » » 1-12-1985/95	96,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	96,875
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	98,225
» » » » 1- 3-1986/96	96,200
» » » » 1- 4-1986/96	94,900
» » » » 1- 5-1986/96	95 —
» » » » 1- 6-1986/96	95,075
» » » » 1- 7-1986/96	95,450
» » » » 1- 8-1986/96	95 —
» » » » 1- 9-1986/96	95,075
» » » » 1-10-1986/96	95,225
» » » » 1-11-1986/96	95,675
» » » » 1-12-1986/96	96,375
» » » » 1- 1-1987/97	97 —
» » » » 1- 2-1987/97	97,025
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,450
» » » 12,50% 1- 7-1988	101 —
» » » 12,50% 1-10-1988	101,575
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	103 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,600
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,225
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,725
» » » 9,15% 1- 4-1990	97 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,100
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,250
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,825
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 9,25% 1-10-1990	96,300
» » » 9,25% 1-11-1990	96,650
» » » 9,25% 1-12-1990	96,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,700
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,325
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,975
» » » » 1985/93 9,60%	106,200
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 9,00%	102,950
» » » » 1985/93 8,75%	102,125
» » » » 1986/94 8,75%	102,325
» » » » 1986/94 6,90%	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M22028

MINISTERO DEL TESORO

N. 36

Corso dei cambi del 23 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,250	1247,250	1247,10	1247,250	1247,25	1247,12	1247 —	1247,250	1247,250	1247,25
Marco germanico	736,750	736,750	736,55	736,750	736,75	736,75	736,750	736,750	736,750	736,75
Franco francese	217,820	217,820	217,93	217,820	217,82	217,81	217,800	217,820	217,820	217,82
Fiorino olandese	656,540	656,540	656,63	656,540	656,54	656,52	656,500	656,540	656,540	656,54
Franco belga	35,271	35,271	35,27	35,271	35,271	35,27	35,271	35,271	35,271	35,27
Lira sterlina	2202,550	2202,550	2203,30	2202,550	2202,55	2202,65	2202,750	2202,550	2202,550	2202,55
Lira irlandese	1962,700	1962,700	1963 —	1962,700	1962,70	1962,66	1962,630	1962,700	1962,700	—
Corona danese	193,010	193,010	193,05	193,010	193,010	193 —	193 —	193,010	193,010	193 —
Dracma	9,205	9,205	9,22	9,205	—	—	9,207	9,205	9,205	—
E.C.U.	1522,250	1522,250	1522,55	1522,250	1522,25	1522,26	1522,280	1522,250	1522,250	1522,25
Dollaro canadese	981,800	981,800	981 —	981,800	981,80	981,60	981,400	981,800	981,800	981,80
Yen giapponese	9,692	9,692	9,6950	9,692	9,692	9,69	9,691	9,692	9,692	9,69
Franco svizzero	897,800	897,800	897,75	897,800	897,80	897,81	897,830	897,800	897,800	897,80
Scellino austriaco	104,899	104,899	104,90	104,899	104,899	104,89	104,900	104,899	104,899	104,89
Corona norvegese	195,350	195,350	195,40	195,350	195,35	195,35	195,350	195,350	195,350	195,35
Corona svedese	207,220	207,220	207,40	207,220	207,22	207,22	207,210	207,220	207,220	207,22
FIM	304,420	304,420	304,50	304,420	304,42	304,42	304,430	304,420	304,420	—
Escudo portoghese	8,990	8,990	9 —	8,990	8,990	9 —	9,010	8,990	8,990	8,99
Peseta spagnola	10,941	10,941	10,94	10,941	10,941	10,94	10,940	10,941	10,941	10,94
Dollaro australiano	897,750	897,750	898 —	897,750	897,75	897,22	896,700	897,750	897,750	897,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1247,125
Marco germanico	736,750
Franco francese	217,810
Fiorino olandese	656,520
Franco belga	35,271
Lira sterlina	2202,650
Lira irlandese	1962,665
Corona danese	193,005
Dracma	9,206
E.C.U.	1522,260
Dollaro canadese	981,600
Yen giapponese	9,691
Franco svizzero	897,815
Scellino austriaco	104,899
Corona norvegese	195,350
Corona svedese	207,215
FIM	304,425
Escudo portoghese	9 —
Peseta spagnola	10,940
Dollaro australiano	897,225

Media dei titoli del 23 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,400
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,975
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,150
» » » » 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	102,875
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	103,050
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,325
» » » » 18- 2-1986/91	99,775
» » » » 1- 3-1984/91	101,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,275
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,775
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,725
» » » » 20- 7-1987/92	98,875
» » » » 18- 6-1986/93	95,600
» » » » 17- 7-1986/93	95,500
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	96,025
» » » » 20-10-1986/93	96,200
» » » » 1- 2-1985/95	99,450
» » » » 1- 3-1985/95	94,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,925
» » » » 1- 5-1985/95	93,725
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,400
» » » » 1- 8-1985/95	95,275
» » » » 1- 9-1985/95	95,225
» » » » 1-10-1985/95	95,675
» » » » 1-11-1985/95	95,725
» » » » 1-12-1985/95	96,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	96,800
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,650
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	96 —
» » » » 1- 4-1986/96	94,950
» » » » 1- 5-1986/96	95,075
» » » » 1- 6-1986/96	95,125
» » » » 1- 7-1986/96	95,450
» » » » 1- 8-1986/96	95,075
» » » » 1- 9-1986/96	95,075
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,675
» » » » 1-12-1986/96	96,400
» » » » 1- 1-1987/97	97,025
» » » » 1- 2-1987/97	97,025
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	99,950
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	101 —
» » » 12,50% 1-10-1988	101,650
» » » 12,50% 1-11-1988	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,250
» » » 12,50% 1- 3-1989	103 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,450
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,725
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,525
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,925
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 9,25% 1-10-1990	96,375
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,950
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,775
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,025
» » » » 1983/90 11,50%	108,125
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	106,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,425
» » » » 1985/93 9,00%	102,925
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 8,75%	102,325
» » » » 1986/94 6,90%	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23028

MINISTERO DEL TESORO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,600	1247,600	1247,10	1247,600	1247,60	1247,70	1247,800	1247,600	1247,600	1247,60
Marco germanico	736,570	736,570	736,55	736,570	736,57	736,63	736,690	736,570	736,570	736,47
Franco francese	217,750	217,750	217,93	217,750	217,75	217,74	217,730	217,750	217,750	217,75
Fiorino olandese	656,410	656,410	656,63	656,410	656,41	656,40	656,390	656,410	656,410	656,40
Franco belga	35,248	35,248	35,27	35,248	35,248	35,24	35,246	35,248	35,248	35,24
Lira sterlina	2202,800	2202,800	2203,30	2202,800	2202,80	2203,12	2203,450	2202,800	2202,800	2204,80
Lira irlandese	1962,500	1962,500	1963 —	1962,500	1962,50	1962,45	1962,400	1962,500	1962,500	—
Corona danese	192,910	192,910	193,15	192,910	192,91	192,93	192,950	192,910	192,910	192,91
Dracma	9,208	9,208	9,20	9,208	—	—	9,209	9,208	9,208	—
E.C.U.	1521,550	1521,550	1522 —	1521,550	1521,55	1521,55	1521,550	1521,550	1521,550	1521,55
Dollaro canadese	984,750	984,750	984 —	984,750	984,75	984,82	984,900	984,750	984,750	984,75
Yen giapponese	9,683	9,683	9,675	9,683	9,683	9,68	9,678	9,683	9,683	9,68
Franco svizzero	895,440	895,440	896 —	895,440	895,44	895,39	895,340	895,440	895,440	895,44
Scellino austriaco	104,832	104,832	104,90	104,832	104,832	104,83	104,828	104,832	104,832	104,83
Corona norvegese	195,800	195,800	195,60	195,800	195,80	195,80	195,800	195,800	195,800	195,80
Corona svedese	207,270	207,270	207,40	207,270	207,27	207,27	207,270	207,270	207,270	207,27
FIM	304,550	304,550	304,60	304,550	304,55	304,49	304,440	304,550	304,550	—
Escudo portoghese	9,003	9,003	9 —	9,003	9,003	9,01	9,020	9,003	9,003	9 —
Peseta spagnola	10,940	10,940	10,955	10,940	10,94	10,94	10,946	10,940	10,940	10,94
Dollaro australiano	894,200	894,200	896 —	894,200	894,20	894,25	894,300	894,200	894,200	894,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1247,700
Marco germanico	736,630
Franco francese	217,740
Fiorino olandese	656,400
Franco belga	35,247
Lira sterlina	2203,125
Lira irlandese	1962,450
Corona danese	192,930
Dracma	9,208
E.C.U.	1521,550
Dollaro canadese	984,825
Yen giapponese	9,680
Franco svizzero	895,390
Scellino austriaco	104,830
Corona norvegese	195,800
Corona svedese	207,270
FIM	304,495
Escudo portoghese	9,011
Peseta spagnola	10,943
Dollaro australiano	894,250

Media dei titoli del 24 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,700
» » » TR 2,5% 1983/93	92,175
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101,450
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,175
» » » » 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	102,875
» » » » 18-11-1985/90	99,475
» » » » 1-12-1983/90	103,100
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	103,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	101,775
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,325
» » » » 1- 8-1984/91	101,325
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,775
» » » » 20- 7-1987/92	98,850
» » » » 18- 6-1986/93	95,675
» » » » 17- 7-1986/93	95,500
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	95,950
» » » » 20-10-1986/93	96,200
» » » » 1- 2-1985/95	99,475
» » » » 1- 3-1985/95	94,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,625
» » » » 1- 6-1985/95	93,575
» » » » 1- 7-1985/95	95,325
» » » » 1- 8-1985/95	95,300
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,500
» » » » 1-11-1985/95	95,700
» » » » 1-12-1985/95	96,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	96,800
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,875
» » » » 1- 2-1986/96	97,850
» » » » 1- 3-1986/96	96,150
» » » » 1- 4-1986/96	94,975
» » » » 1- 5-1986/96	95,100
» » » » 1- 6-1986/96	95,175
» » » » 1- 7-1986/96	95,375
» » » » 1- 8-1986/96	95,075
» » » » 1- 9-1986/96	95,025
» » » » 1-10-1986/96	95,100
» » » » 1-11-1986/96	95,625
» » » » 1-12-1986/96	96,375
» » » » 1- 1-1987/97	96,975
» » » » 1- 2-1987/97	97,025
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	99,950
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,950
» » » 12,50% 1-10-1988	101,650
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,350
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,375
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,525
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,425
» » » 9,25% 1-11-1990	96,550
» » » 9,25% 1-12-1990	96,900
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,400
» » » » 1983/90 11,50%	108,125
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	105,925
» » » » 1985/93 9,75%	105,750
» » » » 1985/93 9,00%	102,900
» » » » 1985/93 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 6,90%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24028

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e al decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il giorno 15 marzo 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1988.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0820

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Napoli con decreto n. 101477 del 21 dicembre 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile al prezzo di L. 2.600.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Napoli con decreto n. 101478 del 21 dicembre 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile sito in Napoli in via Tarsia n. 31, al prezzo di L. 250.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

88A0777

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ricostituzione della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1988, è stata ricostituita la prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

88A0799

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° marzo 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove pratiche relativo al concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1987.

88A0823

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 5ª Mostra mercato nazionale apicoltura - Apimel, che avrà luogo a Piacenza dall'11 marzo 1988 al 13 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 18° Bibe, che avrà luogo a Genova dal 5 marzo 1988 al 10 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 18ª Expolevante, che avrà luogo a Bari dal 19 marzo 1988 al 27 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Eurocucina - 8° Salone internazionale biennale mobili per cucina, che avrà luogo a Milano dal 4 marzo 1988 al 7 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Grande fiera d'aprile - 66ª Campionaria internazionale, che avrà luogo a Milano dal 16 aprile 1988 al 25 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Interfood, che avrà luogo a Genova dal 5 marzo 1988 al 10 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Ipack-Ima '88, che avrà luogo a Milano dal 24 marzo 1988 al 29 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Saiedue - Mostre edilizie, che avrà luogo a Bologna dal 16 marzo 1988 al 20 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 14° Salone del mobile Triveneto, che avrà luogo a Padova dal 17 marzo 1988 al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 7ª Esposizione nazionale sementi piante agrarie - Seminat, che avrà luogo a Piacenza dall'11 marzo 1988 al 13 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Sep-Pollution, che avrà luogo a Padova dal 10 aprile 1988 al 14 aprile 1988.

88A0644

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 dicembre 1987, recante: «Contingenti di importazioni per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 10, all'allegato *A* - Albania: al punto 3) Contingenti di prodotti tessili, in luogo di: «categoria *15 B*», leggasi: «categoria *15*»;

alla pag. 11, all'allegato *A* - Bulgaria: al punto 2) Contingenti disciplinati dall'art. 7, in luogo di: «*v.d. ex 50.09 (tessuti di seta)*», leggasi: «*cat. 136*»;

alla pag. 13, all'allegato *A* - Cina: al punto 2) Contingenti disciplinati dall'art. 7, ex cap. 28 «Prodotti chimici diversi» in luogo di: «*Tonn.* 5.760», leggasi: «*Lit.* 5.760»;

alla pag. 16, all'allegato *A* - Romania: al punto 2) Contingenti disciplinati dall'art. 7: 40.11 Pneumatici, comprese camere d'aria, in luogo di: «*Tonn.* 1.700», leggasi: «*Lit.* 1.700».

88A0830

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221